

**Quesiti in merito alla possibilità, per un magistrato applicato a tempo pieno presso un ufficio diverso da quello in cui esercita ordinariamente la propria attività, di votare presso il seggio dell'ufficio di applicazione.**

*(Delibera 27 giugno 2018)*

«Il Consiglio,

- vista la nota in data 30 aprile 2018 della ....., magistrato in servizio presso il Tribunale di ....., applicata con delibera del C.S.M. del 24 aprile 2018 per sei mesi a tempo pieno a decorrere dal 10 aprile 2018 presso il Tribunale di ....., con cui la stessa, in riferimento all'elezione dei componenti togati del Consiglio Superiore della Magistratura, chiede se *“è possibile per un magistrato applicato a tempo pieno presso un ufficio diverso da quello in cui esercita ordinariamente la propria attività di esercitare il proprio diritto di voto presso il seggio del Tribunale di applicazione”*;
- vista la nota del Presidente della Corte di Appello di ..... pervenuta in data 30 maggio 2018 con cui si chiede se *“i magistrati in applicazione extradistrettuale siano legittimati al voto nel distretto di appartenenza o in quello di destinazione in applicazione”*;
- vista altresì la nota del Presidente della Corte di Appello di ..... pervenuta in data 18 giugno 2018 con cui si chiede se *“i magistrati in applicazione extradistrettuale”* nel distretto di quella Corte *“debbono votare nel seggio dell'Ufficio nel quale prestano servizio nel giorno in cui ha luogo la votazione”* ovvero *“nel seggio del tribunale del luogo nel quale ha sede l'Ufficio nella cui pianta organica essi sono inseriti”*;
- visto e condiviso il parere espresso dall'Ufficio Studi del Consiglio in data 20 giugno 2018;

osserva:

1. Il quadro normativo.

Già in passato questo Consiglio ha avuto modo di affrontare la questione (v. risposte a quesiti rispettivamente in data 6 luglio 2006 e 24 giugno 2010), fornendo una lettura del quadro normativo che ad oggi non risulta più condivisibile, per i motivi di seguito enunciati.

L'art. 25, comma 8, L. n. 195/1958, come novellato dall'art. 7 L. n. 44/2002, prevede che il diritto di voto sia esercitato presso l'ufficio di appartenenza, disponendo che *“I magistrati in servizio presso i tribunali, le Procure della Repubblica presso i tribunali, le Corti di appello, le Procure generali presso le Corti di appello, i tribunali per i minorenni e le relative Procure della Repubblica, nonché i tribunali di sorveglianza, votano nel seggio del tribunale del luogo nel quale ha sede l'ufficio di appartenenza”*.

La norma in oggetto riproduce il testo dell'art. 26, comma 8, L. n. 195/1958, modif. dall'art. 5 L. n. 695/1975, secondo il quale: *“I magistrati che prestano servizio presso i tribunali, le procure della Repubblica e le preture votano presso l'ufficio elettorale del tribunale cui appartengono o da cui dipendono le preture cui appartengono. I magistrati che prestano servizio presso le corti di appello e procure generali della Repubblica votano presso l'ufficio elettorale del tribunale che ha sede nella sede della corte di appello”*.

Per dare attuazione al disposto del citato art. 26 L. n. 195/1958 venne emanato il D.P.R. n. 89/1976, il cui art. 7, nell'individuare *“l'ufficio di appartenenza”*, dispone che il magistrato in supplenza o

applicazione continuativa si considera appartenente all'ufficio ove è applicato o supplente: "Per la determinazione dell'ufficio elettorale nel quale si esercita il diritto di voto il magistrato trasferito si considera appartenente alla circoscrizione dell'ufficio di provenienza finché non abbia assunto servizio nel nuovo. Questa disposizione si applica anche nel caso di destinazione a seguito di conferimento di funzioni diverse.

Agli stessi effetti di cui al comma precedente:

a) **i magistrati in supplenza o in applicazione continuativa si considerano appartenenti alla circoscrizione dell'ufficio nel quale prestano servizio nel giorno in cui ha luogo la votazione;**

b) **i magistrati fuori ruolo per aspettativa si considerano appartenenti alla circoscrizione dell'ufficio cui erano assegnati prima dell'aspettativa".**

L'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 89/1976 prevede infine che "Sono ammessi a votare i magistrati iscritti, rispettivamente nelle liste degli elettori indicate nell'art. 8 e quelli che, anche se non iscritti, provino di essere attualmente in servizio in un ufficio compreso nella circoscrizione dell'ufficio elettorale. Questi ultimi sono iscritti in calce alla lista".

## 2. Le valutazioni del Consiglio.

Alla stregua del ricostruito quadro normativo, deve ritenersi che, non essendo intervenuta alcuna abrogazione espressa o tacita (per incompatibilità con l'attuale testo dell'art. 25, comma 8, L. n. 195/1958), sia tuttora vigente e applicabile lo **speciale criterio** determinativo del luogo del voto, quale individuato dal citato art. 7 lett. a) D.P.R. n. 89/1976 con riguardo alla specifica posizione dei magistrati trasferiti e applicati.

Va rimarcato, infatti, argomentando *a contrario*, che la novella di cui alla L. n. 44/2002 ha espressamente modificato la preesistente previsione normativa di cui alla lettera b) del citato art. 7 (riguardante il voto dei magistrati fuori ruolo), lasciando viceversa intatta la disciplina di cui alla lett. a).

D'altra parte, la *ratio* ispiratrice della *lex specialis* risulta coerente con il principio del *favor electionis* in collegamento con il rilievo della *effettività* del servizio prestato dal magistrato.

Ciò vale con riferimento alle applicazioni c.d. "esclusive" (sia endo che extra distrettuali), che comportino cioè l'assegnazione del magistrato in via continuativa ad un Ufficio diverso da quello in cui lo stesso è inserito in pianta organica, rescindendo così temporaneamente il rapporto con l'Ufficio di provenienza.

Del resto va sottolineata l'evoluzione storica dell'istituto dell'applicazione, nata come strumento ordinamentale di carattere eccezionale e divenuta nel tempo rimedio diffuso per risolvere tempestivamente situazioni di temporanea criticità, nell'ottica del miglioramento del "servizio giustizia".

Si segnala comunque l'opportunità che, nelle liste elettorali degli uffici di provenienza, si dia atto di eventuali applicazioni in via esclusiva e continuativa di magistrati, onde eliminare ogni incertezza derivante dalla possibile inclusione del magistrato applicato tanto nella lista elettorale dell'ufficio di provenienza che in quella dell'ufficio di appartenenza.

Tutto ciò premesso, il Consiglio

delibera

di rispondere ai quesiti nel senso che, in relazione alla figura del magistrato applicato continuativamente e in via esclusiva, "l'ufficio di appartenenza", dove esercitare il diritto di voto, debba essere individuato in quello presso cui lo stesso al momento della votazione esercita le proprie funzioni, e di inoltrare la presente delibera ai Presidenti delle Corti di Appello».